



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "SALA SLOT IN VIA SAN MARINO N. 108/C" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 22 OTTOBRE 2015.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE

- in via San Marino 108/c si trova un locale in cui sono presenti macchinette di vario genere per il gioco;
- il suddetto locale è un luogo pubblico;
- il luogo si trova davanti ad un istituto scolastico: scuola elementare Don Milani (via San Marino 107);

TENUTO CONTO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 giugno 2009 (mecc. 2008 01272/017) esecutiva dal 13 luglio 2009 è stato modificato il Regolamento della Polizia Amministrativa, che al Capo 3 Giochi Leciti, articolo 19, quarto comma definisce quanto segue:
"Nel corso della fase discrezionale di valutazione di cui al comma 2 viene valutato il luogo scelto dall'imprenditore per esercitare la propria attività verificando che entro un raggio di 200 metri non siano presenti luoghi sensibili quali ospedali, case di cura, istituti di riposo, scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione gestiti anche indirettamente dalle circoscrizioni, nonché la disponibilità di parcheggi in relazione alla capienza potenziale della sala giochi e le problematiche di viabilità che potrebbero scaturire dall'insediamento. In particolare, il fabbisogno totale di parcheggi da reperire (non monetizzabile) deve essere calcolato secondo i parametri delle norme del settore commerciale e dell'allegato C alle NUEA del PRG, rapportando la "Superficie di vendita - Sv", alla "Superficie destinata ad ospitare gli apparecchi di gioco - Sg".
Gli uffici di polizia amministrativa negano il rilascio dell'autorizzazione quando con l'apertura della sala giochi potrebbe essere pregiudicata la quiete pubblica o nei casi in cui l'insediamento possa aggravare sensibilmente la viabilità stradale o causare pericolo per l'incolumità pubblica o un sensibile deterioramento della qualità della vita della zona circostante o qualora non sia possibile reperire il fabbisogno di parcheggi nella quantità prescritta o vi sia presenza di alcuno degli insediamenti di cui al paragrafo precedente.";

- nell'articolo 8 del Disegno di legge n. 126 - Prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte - viene specificato che:
"per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza percorribile di 500 metri da:
 - istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - luoghi di culto;
 - impianti sportivi;
 - ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
 - strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
 - istituti di credito e sportelli bancomat;
 - esercizi di compravendita oggetti preziosi ed oro usati.";

CONSIDERATO

che è palese il mancato rispetto del limite di distanza citato nei regolamenti;

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) con quali criteri e che tipologia di autorizzazione sia stata concessa al luogo sopra citato;
- 2) come ciò possa essere compatibile con il regolamento vigente.

F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola